



Prot. n. 2118

ORDINANZA N. 4 DEL 31/05/2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/06/2016, che prevede lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del mercoledì per il periodo 01 GIUGNO – 30 SETTEMBRE di ciascun anno, lungo Via Roma del Capoluogo e in Piazza degli Alpini;

DATO ATTO che, per l'esposizione degli operatori partecipanti e a salvaguardia della pubblica incolumità, il tratto di strada di VIA ROMA (S.P. 324 dal km 47+720 al km 48+350) e la Piazza degli Alpini dovranno essere chiuse al transito veicolare dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

VISTO il nulla osta della Provincia di Modena, proprietaria della strada SP324, del 23/05/2019, class. 11-15-07 fasc. 40/2019;

VISTI: l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

- L'istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata a carico del trasgressore, lungo Via Roma, nel centro abitato di Montecreto (S.P. 324 dal km 47+720 al km 48+350), e nella Piazza degli Alpini dalle ore 7:00 alle ore 14:00 tutti i mercoledì di giugno - luglio – agosto e settembre 2019 per lo svolgimento del mercato settimanale**

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico anche tramite l'apposizione di opportuna segnaletica stradale. Si autorizzano gli addetti della Polizia Municipale alla collocazione di segnaletica aggiuntiva e/o integrativa, nonché alternativa, di carattere temporaneo, in occasione e per la delimitazione dell'evento in oggetto.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Bonucchi Leandro